MUNICIPIO DI MURALTO

Muralto, 4 marzo 2025
RM 177/2025 del 3 marzo 2025

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO DI MURALTO

Richiamate le disposizioni dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e ogni altra norma applicabile alla fattispecie

Capitolo I
Amministrazione

Art.1 Amministrazione
Il cimitero è amministrato dal Municipio. La sorveglianza e la manutenzione competono all'Ufficio tecnico comunale.

Capitolo II
Suddivisione del cimitero

Art.2 Suddivisione
L'area del cimitero è così suddivisa:

a) Campi per le sepolture comuni;
b) Campi per le sepolture di urne cinerarie comuni;
c) Campi per le sepolture private, rinnovabili;
d) Colombari per loculi con urne cinerarie, rinnovabili;
e) Ossario per la deposizione in spazio comune di scheletri e urne cinerarie.

Art.3 Dimensioni
Dimensioni delle fosse e dei loculi (LxBxH):

a) Fosse per adulti	ml 1.70 x 0.70 x 1.80
b) Fosse bambini fino a 10 anni	ml 1.50 x 0.50 x 1.50
c) Fosse per urne cinerarie interrate	ml 0.80 x 0.80 x 1.00

Art.4 Campi per le sepolture comuni e urne cinerarie interrate
Sono messi a disposizione per i domiciliati nel Comune, senza riscossione di tasse.

Art.5 Loculi per urne cinerarie, rinnovabili
Sono concessi dal Comune, con riscossione di tasse.

Art.6 Campi per sepolture private, rinnovabili
Le concessioni per tombe di famiglia rilasciate a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso. Esse decadono solamente per motivi di utilità pubblica, per accordo diretto fra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.
Le inumazioni sono eseguite a cura e carico dei concessionari.
Nuove concessioni per tombe di famiglia, secondo disponibilità degli spazi del cimitero.

Capitolo III
Concessioni

Art.7 Assegnazioni

L'assegnazione dei campi e dei loculi avviene secondo il piano generale del cimitero elaborato dal Municipio e consultabile presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art.8 Procedura

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venire collocata o costruita nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

La concessione è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante:
-generalità del defunto (nome, cognome, anno di nascita e di morte)
-genere di inumazione desiderato.
-generalità di un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per le pratiche
In presenza di più richiedenti, il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione. Uno di essi verrà designato rappresentante.

Art. 9 Valenza

La concessione corrisponde ad un diritto d'uso, che non può essere né alienato, né pignorato, né sublocato. Ai concessionari non è conferito nessun diritto reale.
In caso di decesso del titolare, la concessione si trasmette ai superstiti o a terzi che ne fanno richiesta.
La concessione è rilasciata sotto riserva di future modifiche regolamentari che non danno diritto a indennità o alla retrocessione delle tasse.
Le concessioni esistenti, la cui durata non è determinata dall'atto di concessione, prendono fine con decorso di 20 anni dopo il rilascio.

Art. 10 Sistemazioni

Per necessità di sistemazione o modificazione del cimitero o per altre ragioni d'interesse pubblico, il Municipio può rientrare in possesso di qualunque parcella o loculo concesso.
Al concessionario viene assegnata una parcella equivalente; l'impegno e il relativo costo di traslazione della salma o delle ceneri, come pure la ricostruzione della tomba e del monumento, sono a carico del Comune.

Art. 11 Concessione campi

Campi comuni
La durata della concessione per la sepoltura di salme è di 20 anni. Trascorso tale termine, la concessione si protrae fino allo spurgo del campo.
L'esecuzione dello scavo ed i costi generati dallo stesso sono assunti dal Comune.
Previa autorizzazione del Municipio, nelle tombe di parenti possono essere inumate, a cura e a carico del concessionario o del richiedente, anche le ceneri a/o ossa di più defunti.
Per le tombe con urne interrate, sono possibili più deposizioni di urne cinerarie.

Campi per tombe private
La durata della concessione per la sepoltura di salme è di 40 anni, rinnovabile.
Trascorso tale periodo in assenza di rinnovo e se si dovesse verificare il caso che la stessa non viene mantenuta col dovuto decoro o quando non esistessero parenti del o dei defunti ivi inumati, il Comune avrà il diritto di rientrate in possesso della tomba stessa, di utilizzarla e riunire i resti degli scheletri contenuti nell' ossario di cui all'art. 2
La diffida per eventuali interessati, dovrà essere pubblicata sul FU del Cantone Ticino tre mesi prima della sua esecuzione.

Dopo il periodo di concessione, prima di passare alla vendita del terreno, sussiste il diritto di precedenza per i vecchi proprietari o loro successori alle stesse condizioni fissate per la vendita.

Le salme che per motivi plausibili non potranno trovare immediata sepoltura potranno essere deposte nella speciale tomba provvisoria comunale, mediante pagamento di una tassa mensile di fr. 100.- per un periodo massimo di tre mesi.
E' possibile depositare urne cinerarie nelle tombe private.

Art. 12 Concessione loculi per urne cinerarie

La durata della concessione dei loculi per urne cinerarie è di 30 anni, ed è rinnovabile.
Nei loculi possono essere collocate fino a 4 urne cinerarie.

Capitolo IV
Tasse

Art. 13 Generalità

Le tasse di concessione e di rinnovo fissate nell'art. 14 valgono per le persone defunte domiciliate a Muralto.
Per le persone defunte non domiciliate ma attinenti di Muralto, le tasse di concessione sono aumentate del 50 %.
Le tasse di concessione rilasciate fino al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono adeguate alla prossima scadenza.

Art. 14 Ammontare delle tasse

Tombe in campi comuni

- Posa di bordure standard in legno	esente da tassa
- Tassa d'esame per la posa di lapidi e monumenti e concessione	CHF 50.00

Tombe in campi per sepolture private

- Tassa d'esame per la posa di lapidi e monumenti	esente da tassa
- Tassa di concessione, primi 40 anni	CHF 800.00/mq
- Tassa di rinnovo concessione	esente da tassa
- Tassa per struttura interrata multipiano in calcestruzzo già eseguita dal Comune (per posto, compreso terreno)	CHF 1'200.00 per posto

Loculi in colombari

- Tassa concessione, primi 30 anni	CHF 500.00
- Tassa di rinnovo concessione	esente da tassa
- Urne supplementari collocate nel loculo	esente da tassa
- Targhetta in metallo con il nome	CHF 80.00
Le tasse sono comprensive di lastre di chiusura	

Camera mortuaria
Deposizione di salme per 24 ore o frazione

- defunti domiciliati a Muralto	esente da tassa
- defunti non domiciliati, di altri Comuni	100.00

Capitolo V
Inumazioni – esumazioni

Art.15 Inumazioni
Il Municipio può rifiutare le inumazioni di salme quando l'area del cimitero, di cui all'art. 2 risultasse insufficiente ai bisogni delle necessità locali.
Possono essere inumate nel cimitero le salme e le urne cinerarie di:
-persone domiciliate a Muralto;
-persone attinenti di Muralto;
-persone aventi famigliari domiciliati o sepolti a Muralto;
-persone non domiciliate a Muralto e decedute fuori Comune, ma con diritto di sepoltura nella tomba di famiglia;
-persone strettamente legate a Muralto, a giudizio del Municipio;
-persone decedute nel comprensorio comunale, di cui non è possibile rintracciare i parenti

Per famigliari si intendono parenti, ascendenti, discendenti diretti, nonché collaterali di 1°e 2° grado del defunto o del coniuge.

Art. 16 Esecuzione delle inumazioni
L'inumazione è concessa solo dietro autorizzazione del Municipio.
Le inumazioni avvengono esclusivamente di giorno, esclusi i giorni festivi.
L'assegnazione dei posti viene stabilita dall' Ufficio tecnico.

Art. 17 Feretri

I feretri destinati alla sepoltura devono essere esclusivamente di legno dolce, non oltre i 3 cm di spessore.
Non è ammesso l'utilizzo di feretri con casse interne in zinco, fatta eccezione per le tombe di famiglia che hanno una struttura interrata multipiano in calcestruzzo.
Un feretro può contenere un sola salma.
Solo la madre e il neonato morti al momento del parto possono essere collocati nello stesso feretro.
Il Municipio non assume responsabilità per eventuali inconvenienti ai feretri durante il periodo di concessione.
Il Municipio ordina l'eliminazione degli inconvenienti a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro il termine intimatogli.

Art. 18 Urne cinerarie
Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una sola salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

Art. 19 Esumazioni
Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del cimitero sono decise dal Municipio e eseguite dopo la scadenza delle concessioni.
Le esumazioni straordinarie sono eseguite per:
-necessità di sistemazione o modificazione del cimitero: (costi a carico del Comune)
-per ordine dell'autorità giudiziaria: (ci sarà la giudiziaria per attribuirne i costi)
-richiesta motivata della famiglia: (costi a carico del richiedente)

Fatta eccezione per il caso dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.
Le esumazioni consentite dall'autorità cantonale competente prima di questo tempo, devono aver luogo alla presenza del medico delegato o di un delegato del Municipio.

Art. 20 Spurgo
Almeno tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, e. delle ceneri indicando:
-nome e cognome;
-anno di nascita e di morte dei defunti

I parenti per quanto possibile saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.
L'avviso vale quale invito allo sgombero di monumenti e/o accessori alla scadenza della concessione.
Il Municipio provvede al suddetto sgombero a spese del concessionario, qualora egli non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla scadenza, diventando proprietario del materiale sgomberato.
In assenza di altre richieste, le ceneri vengono inumate nell'ossario di cui all'art. 2.
Su richiesta dei superstiti, le ceneri possono essere inumati in altre tombe o loculi loro concessi. In tal caso sono applicabili le tasse di cui all'art. 14.
Il posto liberato dall'esumazione torna a disposizione del Comune senza diritto di rimborso delle tasse pagate.

Art. 21 Camera mortuaria

Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa di funerali, le salme delle persone aventi diritto di sepoltura a Muralto, conformemente all'art. 15. Il Municipio può eccezionalmente autorizzare la deposizione di salme provenienti da altri Comuni.
Il Municipio regola l'accesso, la decorazione, la pulizia e la disinfezione della camera mortuaria.
Tutte le spese di trasporto, pulizia, disinfezione, sostituzione del feretro e simili sono a carico dei superstiti.
La visita alle salme nella camera mortuaria è permessa di regola solo nelle ore d'apertura del cimitero.
Le visite accompagnate fuori orario dall'impresario delle pompe funebri autorizzato dal Municipio o le veglie, non possono protrarsi oltre le ore 22.00.
La gestione della camera mortuaria durante il periodo occupato è di responsabilità dell'impresa di pompe funebri; inizia con la presa delle chiavi e termina con la consegna delle stesse.

Capitolo VI
Ordinamento del cimitero

Art. 22 Apertura
I giorni e l'orario di aperura al pubblico del cimitero è stabilito dal Municipio e affisso all'entrata. Il Municipio può autorizzare l'accesso fuori dagli orari per giustificati motivi.

Art. 23 Lapidi e monumenti
La posa o la costruzione di lapidi e monumenti è soggetta all'autorizzazione del Municipio.
La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dal progetto in due esemplari in scala 1/10, con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni e epitaffi con indicate le dimensioni dei caratteri e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Art. 24 Esecuzione lapidi e monumenti
I monumenti o le lapidi non possono essere lavorati all'interno del Cimitero ma dovranno essere trasportati già pronti per la posa. Fanno eccezioni piccole opere di restauro o rifinitura o altre opere che per loro natura non possono essere rifinite altrove.
Nessun lavoro può essere eseguito durante i 15 giorni che precedono la data del 1 novembre.

Gli scarti edili devono immediatamente essere allontanati dal cimitero. In caso contrario, previa diffida, il Comune provvede a spese dei concessionari.

Art. 25 Manutenzione e conservazione
I monumenti, le lapidi, e croci e ogni altro ornamento funebre fisso o temporaneo posati nel cimitero sono di proprietà dei concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione e conservazione e rimozione dopo il periodo di concessione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita o gli ornamenti fissi e/o temporanei fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari o al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida.
Il Municipio ordina lo spurgo delle tombe e dei loculi abbandonati in uno stato indecoroso. I monumenti e i segni funebri sgomberati divengono di proprietà del Comune. Le ceneri e le ossa vengono inumati nel l'ossario di cui all'art. 2, o consegnate ai parenti se richieste.

Art. 26 Danni
Al Comune non incombe nessuna responsabilità riguardo a furti o danni da terzi alle tombe o ai ornamenti funebri.

Art. 27 Divieto per veicoli e animali
E' assolutamente vietato introdurre animali nel cimitero. Sono ammessi i veicoli per disabili. Veicoli di lavoro per l'allestimento di tombe sono ammessi solo su preavviso dell'Ufficio tecnico comunale.

Capitolo VII
Decorazioni e norme edilizie

Art. 28 Tombe
Sulle tombe possono essere coltivati fiori, arbusti di basso fusto o sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato od invadere i viali e non superino l'altezza di 90 cm misurati dalla bordura del campo, come pure le radici non abbiano a svilupparsi in modo eccessivo nel sottosuolo. Previo diffida, la vegetazione non conforme è potata e, se del caso, estirpata dal Comune a spese del concessionario.
Sulle tombe è permessa la posa di ornamenti funebri previa autorizzazione del Municipio (art. 23). L'altezza massima non dovrà essere superiore a ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Art. 29 Loculi
Il Comune fornisce le lastre per la chiusura dei loculi cinerari.
I vasetti portafiori e le cornici per le fotografie devono essere posati secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio tecnico comunale. E' vietato applicare qualsiasi altro ornamento.
Per la deposizione di ossa è prescritta l'utilizzazione di cassette secondo le prescrizioni fornite dall'Ufficio tecnico comunale.
Le iscrizioni sulla lastra (nome, cognome date di nascita e di morte) devono essere eseguite secondo le prescrizioni del Comune.

Art. 30 Fiori, lumini e altri ornamenti
E' vietato deporre fiori, lumini o ornamenti di qualsiasi genere per terra, sui camminamenti.
I fiori recisi vanno posti in vasi. Contenitori inappropriati verranno rimossi.
E' proibita la posa di sottovasi per evitare la formazione di acqua stagnante.

Capitolo VIII
Disposizioni varie

Art. 31 Contravvenzioni
Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi nell'area del cimitero è punito con multa, secondo l'art. 37 del Regolamento del Comune. E' riservata l'azione penale.

Art. 32 Norme vigenti
Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento, fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti.

Art. 33 Entrata in vigore
Il Presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 34 Abrograzione
Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale del cimitero di Muralto del 1961, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme di quello nuovo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: Il Segretario:

COMUNE DI MURALTO

Dott. Stefano Gilardi Werther Monti

Approvato dal Consiglio comunale il 28 aprile 2025

Approvato dalla Sezione enti locali il 28 ottobre 2025